

BACCIOCCHI LIVIO

Strada Acquasalata n. 34
47899 - Serravalle - RSM

Tel. 333 954 8006

livio.bacciocchi_sm@libero.it

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 06/10/2022



Repubblica di San Marino, addì 06 ottobre 2022

Spett.le

**COMMISSIONE CONSILIARE
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA**

NELLE PERSONE DI:

On.le MATTEO ROSSI (Presidente)

On.le MARIELLA MULARONI

On.le FRANCESCA CIVERCHIA

On.le AIDA MARIA ADELE SELVA

On.le CARLOTTA ANDRUCCIOLI

On.le DENISE BRONZETTI

On.le ADELE TONNINI

On.le NICOLA RENZI

On.le LUCA BOSCHI

On.le VLADIMIRO SELVA

c/o Palazzo Pubblico

Piazza della Libertà, 47890

San Marino Città (RSM)

On.le

MASSIMO ANDREA UGOLINI

quale SEGRETARIO DI STATO

PER LA GIUSTIZIA E LA FAMIGLIA

c/o Segreteria di Stato per la

Giustizia e la Famiglia

Contrada Omerelli, n. 43

47890 - San Marino Città (RSM)

Raccomandata a mano

oo0oo

ESPOSTO

oo0oo

Il sottoscritto **BACCIOCCHI LIVIO**, nato a San Marino (RSM) il 23 giugno 1958, residente in Serravalle – Strada Acquasalata, n. 34 (RSM), cittadino sammarinese, Codice ISS 14458, si rivolge alle S.S.V.V. per significare quanto segue.

In data 25 febbraio 2021 il sottoscritto, a mezzo del proprio legale di fiducia, depositava presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino “*ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DI CUI AGLI ARTT. 7) E 9) DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 30 OTTOBRE 2003 N. 144 E SUCCESSIVE MODIFICHE*” (allegato **sub-1**),

diretto all'Ecc.mo Giudice per l'azione di responsabilità civile dei Magistrati, chiedendo la condanna al risarcimento del danno (patrimoniale e morale) *“per responsabilità del Giudice Inquirente Dott. Simon Luca Morsiani per denegata giustizia – costituita da omissioni del Magistrato nel compimento di atti del suo ufficio – e per colpa grave – costituita da gravi violazioni di legge, determinata da negligenza inescusabile”*. Al fascicolo veniva attribuito il **numero 88 dell'anno 2021** e in data 09 giugno 2021 veniva assegnato al Giudice designato Prof. Donato Castronovo.

Nessuna attività veniva svolta dal Giudice designato.

Così, in data 17 settembre 2021 procura del sottoscritto depositava istanza con la quale chiedeva *“fissarsi udienza per la costituzione delle parti”*.

Nessuna attività veniva ancora svolta dal Giudice designato.

Pertanto, in data 07 ottobre 2021 il legale di fiducia del sottoscritto si rivolgeva all'Ill.mo Dirigente del Tribunale Prof. Giovanni Canzio, chiedendo che *“nell'ambito delle Sue funzioni e prerogative, voglia svolgere ogni attività affinché venga dato avvio celermente al corso del giudizio ...”* (allegato **sub-2**).

Nella medesima data del 07 ottobre 2021 il sottoscritto Livio Baccocchi, a mezzo del medesimo legale di fiducia, depositava presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino *“ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DI CUI AGLI ARTT. 7) E 9) DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 30 OTTOBRE 2003 N. 144 E SUCCESSIVE MODIFICHE”* (allegato **sub-3**), diretto all'Ecc.mo Giudice per l'azione di responsabilità civile dei Magistrati, chiedendo la condanna al risarcimento del danno (patrimoniale e morale) *“per responsabilità del Giudice Inquirente Dott. Simon Luca Morsiani per **ingiusta detenzione, denegata giustizia** – costituita da omissioni del Magistrato nel compimento di atti del suo ufficio – e per **colpa grave** – costituita da gravi violazioni di legge, determinata da negligenza inescusabile”*. Al fascicolo veniva attribuito il **numero 390 dell'anno 2021** e veniva immediatamente assegnato al Giudice Designato Prof. Donato Castronovo.

In nessuno dei due fascicoli di causa summenzionati veniva svolta attività giudiziaria da parte del Giudice designato.

Per tale ragione, in data 18 novembre 2021 il legale del sottoscritto si rivolgeva nuovamente all'Ill.mo Dirigente del Tribunale, affinché *“nell'ambito delle Sue funzioni e prerogative, voglia svolgere ogni attività affinché venga dato avvio celermente al corso del giudizio ...”* (allegato **sub-4**).

In data 25 novembre 2021 procura del sottoscritto depositava, in entrambi i fascicoli, sollecito di fissazione della prima udienza e di notifica dell'atto di citazione alle parti interessate.

In data 09 dicembre 2021, non essendo ancora svolta alcuna attività giudiziaria da parte del Giudice in nessuno dei due fascicoli, il legale di fiducia del sottoscritto depositava ulteriore richiesta all'Ill.mo Dirigente del Tribunale (allegato **sub-5**).

Finalmente, in data 16 dicembre 2021 (dopo oltre 9 mesi dall'apertura del primo fascicolo di causa n. 88/2021, due solleciti al Giudice e tre esposti al Dirigente) procura del sottoscritto riceveva notifica di Decreti mediante i quali il Giudice di primo grado dell'azione di responsabilità civile dei Magistrati, in entrambe le cause civili, autorizzava la citazione dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino e fissava per la costituzione delle parti l'udienza del 20 gennaio 2022. Il Giudice, però, non risultava più essere il Prof. Castronuovo Donato, bensì il prof. Gianluca Contaldi, al quale - a seguito di provvedimento di redistribuzione del lavoro giudiziario tra i due Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati emanato dal Dirigente del Tribunale in data 14 dicembre 2021, Prot. 609/D/2021 (allegato **sub-6**) - erano stati assegnati i fascicoli di entrambe le cause civili, per ragioni assolutamente non chiare, né mai chiarite, con evidente violazione del principio del "Giudice Naturale" precostituito per legge.

In data 20 gennaio 2022, nell'Udienza fissata, procura del sottoscritto si costituiva in entrambi i fascicoli di causa, confermando integralmente il contenuto dei rispettivi atti di citazione; la procura di parte convenuta Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, si costituiva, a mezzo Procuratore, in entrambe le cause, chiedendo *"il termine statutario per rispondere ed eccepire"*.

In entrambe le cause, in data 14 febbraio 2022 veniva inviata *"scansione delle istanze che precedono a Prof. Contaldi"*, come da identica annotazione della Cancelleria Civile agli atti dei fascicoli.

Non seguiva alcuna attività giudiziaria da parte del nuovo Giudice designato.

In data 09 marzo 2022, dopo oltre un anno dal deposito dell'atto di citazione della causa civile n. 88/2021 ed oltre cinque mesi dal deposito dell'atto di citazione della causa civile n. 390/2021, non era (neppure) ancora aperto il termine statutario richiesto da parte convenuta.

Per tale ragione, in data 10 marzo 2022 il legale di fiducia del sottoscritto depositava ulteriore esposto all'Ill.mo Dirigente del Tribunale (allegato **sub-7**), significando tale ritardo nel compimento di attività giudiziaria da parte del Magistrato e chiedendo nuovamente che *"l'Ill.mo Dirigente, nell'ambito delle Sue funzioni e prerogative, voglia svolgere ogni attività affinché venga dato avvio celermente al corso del giudizio ..."*.

In data 17 marzo 2022 l'Ecc.mo Giudice dell'azione di responsabilità civile dei Magistrati emetteva, in entrambe le cause civili, Decreto mediante il quale accordava alla Ecc.ma Camera il termine statutario per rispondere ed eccepire.

La notifica del Decreto 17 marzo 2022, in entrambe le cause civili, è stata effettuata alla Avvocatura di Stato con notevole e inusuale ritardo, solo in data 28 aprile 2022: normalmente i Decreti di apertura dei termini processuali sono notificati il giorno giuridico successivo alla loro emissione.

In data 02 giugno 2021, nell'ultimo giorno utile del termine statutario, procura di parte convenuta depositava proprie memorie e deduzioni in entrambe le cause civili.

Nessuna notifica delle comparse dell'Avvocatura di Stato, nei rispettivi fascicoli, veniva disposta dal Magistrato, seppur gli fossero state inviate le scansioni in data 03 giugno 2022, come risulta da annotazione del Cancelliere agli atti di causa.

Accedendo ai fascicoli presso la Cancelleria Civile, procura del sottoscritto prendeva visione delle predette comparse ed in data 23 giugno 2022, in entrambe le cause, rinunciava alla notifica delle stesse e chiedeva l'apertura del primo termine probatorio.

In data 21 luglio 2022 l'Ecc.mo Giudice della Responsabilità civile dei Magistrati emetteva Decreto, in entrambe le cause civili, mediante il quale disponeva l'apertura del primo termine probatorio; detto Decreto era notificato alla Avvocatura di Stato in data 08 agosto 2022 ed a questa Procura in data 07 settembre 2022.

Nell'Udienza dell'08 settembre 2022 (1° giorno utile del 1° termine probatorio), in entrambi i giudizi civili, procura del sottoscritto depositava memoria istruttoria contenente richiesta di allegazione dei rispettivi fascicoli penali, indicati anche nell'atto di citazione.

Nell'Udienza del 15 settembre 2022 (2° giorno del 1° termine probatorio), in entrambi i fascicoli di causa, procura del sottoscritto chiedeva la ammissione agli atti di causa di tutti i documenti allegati all'atto di citazione, nonché ulteriore documentazione utile per il processo.

Nell'Udienza del 22 settembre 2022 (3° giorno del 1° termine probatorio), in entrambe le cause civili, procura del sottoscritto avanzava ulteriori istanze istruttorie, con produzione di ulteriore documentazione.

Nonostante le numerose istanze, nessun provvedimento veniva emesso da parte del Giudice dell'azione di responsabilità dei Magistrati nelle due cause civili più volte richiamate. Solitamente, i decreti vengono emanati il giorno stesso o il giorno successivo a quello del deposito delle istanze.

Pertanto, in data 29 settembre 2022 l'avvocato di fiducia del sottoscritto depositava ennesimo esposto al Dirigente del Tribunale, chiedendo nuovamente che *"l'Ill.mo Dirigente, nell'ambito delle Sue funzioni e prerogative, voglia svolgere ogni attività affinché venga dato doveroso impulso e continuità ai giudizi"* (allegato **sub-8**).

È evidente che la situazione sopra rappresentata integri una **violazione dei diritti e dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico**, quegli stessi diritti e principi

fondamentali il cui rispetto e le cui garanzie avrebbero ispirato le recenti riforme in materia di giustizia e ordinamento giudiziario.

I ritardi ingiustificati del Giudice dell'azione di responsabilità civile dei Magistrati - chiamato peraltro a pronunciarsi anche sulla (altrettanto ingiustificata) inerzia di un Giudice Inquirente in ben due procedimenti penali - oltre a poter determinare responsabilità dello stesso, contrastano inesorabilmente con il diritto al "giusto processo" e il correlativo principio di "speditezza" o "ragionevole durata" del processo, assicurati dal nostro ordinamento e consacrati nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

D'altra parte, i numerosi esposti presentati al Dirigente del Tribunale non hanno sortito alcun effetto utile ai fini del celere svolgimento dei giudizi civili più volte citati.

Inoltre, l'ingiustificata revoca del Prof. Castronuovo Donato (e la nomina di altro Giudice nella persona del Prof. Contaldi Gianluca), non legittimata da alcuna norma processuale, contrasta con il principio fondamentale del "Giudice Naturale" precostituito per legge.


Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Bacciocchi Livio

SI RIVOLGE

alla Spett.le Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e all'On.le Segretario di Stato per la Giustizia, che ne fa parte a pieno titolo, affinché, nel rispetto delle prerogative di cui alla Legge Qualificata 7 dicembre 2021 n. 2, pongano in essere ogni più opportuna iniziativa per porre rimedio alla situazione sopra descritta.

Distinti ossequi.

Livio Bacciocchi



X DICEUTA 6.10.2022



BACCIOCCHI LIVIO

Strada Acquasalata n. 34
47899 - Serravalle - RSM

Tel. 333 954 8006

liviobacciocchi_sm@libero.it

Repubblica di San Marino, addì 06 ottobre 2022

Spett.le

**COMMISSIONE CONSILIARE
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
NELLE PERSONE DI:**

On.le MATTEO ROSSI (Presidente)

On.le MARIELLA MULARONI

On.le FRANCESCA CIVERCHIA

On.le AIDA MARIA ADELE SELVA

On.le CARLOTTA ANDRUCCIOLI

On.le DENISE BRONZETTI

On.le ADELE TONNINI

On.le NICOLA RENZI

On.le LUCA BOSCHI

On.le VLADIMIRO SELVA

c/o Palazzo Pubblico

Piazza della Libertà, 47890

San Marino Città (RSM)

On.le

MASSIMO ANDREA UGOLINI

quale SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E LA FAMIGLIA

**c/o Segreteria di Stato per la
Giustizia e la Famiglia**

Contrada Omerelli, n. 43

47890 - San Marino Città (RSM)

Raccomandata a mano

oo0oo

ESPOSTO

oo0oo

Il sottoscritto **BACCIOCCHI LIVIO**, nato a San Marino (RSM) il 23 giugno 1958, residente in Serravalle – Strada Acquasalata, n. 34 (RSM), cittadino sammarinese, Codice ISS 14458, si rivolge alle S.S.V.V. per significare quanto segue.

In data 25 febbraio 2021 il sottoscritto, a mezzo del proprio legale di fiducia, depositava presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino "ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DI CUI AGLI ARTT. 7) E 9) DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 30 OTTOBRE 2003 N. 144 E SUCCESSIVE MODIFICHE" (allegato **sub-1**),

diretto all'Ecc.mo Giudice per l'azione di responsabilità civile dei Magistrati, chiedendo la condanna al risarcimento del danno (patrimoniale e morale) *“per responsabilità del Giudice Inquirente Dott. Simon Luca Morsiani per denegata giustizia – costituita da omissioni del Magistrato nel compimento di atti del suo ufficio – e per colpa grave – costituita da gravi violazioni di legge, determinata da negligenza inescusabile”*. Al fascicolo veniva attribuito il **numero 88 dell'anno 2021** e in data 09 giugno 2021 veniva assegnato al Giudice designato Prof. Donato Castronovo.

Nessuna attività veniva svolta dal Giudice designato.

Così, in data 17 settembre 2021 procura del sottoscritto depositava istanza con la quale chiedeva *“fissarsi udienza per la costituzione delle parti”*.

Nessuna attività veniva ancora svolta dal Giudice designato.

Pertanto, in data 07 ottobre 2021 il legale di fiducia del sottoscritto si rivolgeva all'Ill.mo Dirigente del Tribunale Prof. Giovanni Canzio, chiedendo che *“nell'ambito delle Sue funzioni e prerogative, voglia svolgere ogni attività affinché venga dato avvio celermente al corso del giudizio ...”* (allegato **sub-2**).

Nella medesima data del 07 ottobre 2021 il sottoscritto Livio Bacciocchi, a mezzo del medesimo legale di fiducia, depositava presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino *“ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DI CUI AGLI ARTT. 7) E 9) DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 30 OTTOBRE 2003 N. 144 E SUCCESSIVE MODIFICHE”* (allegato **sub-3**), diretto all'Ecc.mo Giudice per l'azione di responsabilità civile dei Magistrati, chiedendo la condanna al risarcimento del danno (patrimoniale e morale) *“per responsabilità del Giudice Inquirente Dott. Simon Luca Morsiani per **ingiusta detenzione, denegata giustizia** – costituita da omissioni del Magistrato nel compimento di atti del suo ufficio – e per **colpa grave** – costituita da gravi violazioni di legge, determinata da negligenza inescusabile”*. Al fascicolo veniva attribuito il **numero 390 dell'anno 2021** e veniva immediatamente assegnato al Giudice Designato Prof. Donato Castronovo.

In nessuno dei due fascicoli di causa summenzionati veniva svolta attività giudiziaria da parte del Giudice designato.

Per tale ragione, in data 18 novembre 2021 il legale del sottoscritto si rivolgeva nuovamente all'Ill.mo Dirigente del Tribunale, affinché *“nell'ambito delle Sue funzioni e prerogative, voglia svolgere ogni attività affinché venga dato avvio celermente al corso del giudizio ...”* (allegato **sub-4**).

In data 25 novembre 2021 procura del sottoscritto depositava, in entrambi i fascicoli, sollecito di fissazione della prima udienza e di notifica dell'atto di citazione alle parti interessate.

In data 09 dicembre 2021, non essendo ancora svolta alcuna attività giudiziaria da parte del Giudice in nessuno dei due fascicoli, il legale di fiducia del sottoscritto depositava ulteriore richiesta all'Ill.mo Dirigente del Tribunale (allegato **sub-5**).

Finalmente, in data 16 dicembre 2021 (dopo oltre 9 mesi dall'apertura del primo fascicolo di causa n. 88/2021, due solleciti al Giudice e tre esposti al Dirigente) procura del sottoscritto riceveva notifica di Decreti mediante i quali il Giudice di primo grado dell'azione di responsabilità civile dei Magistrati, in entrambe le cause civili, autorizzava la citazione dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino e fissava per la costituzione delle parti l'udienza del 20 gennaio 2022. Il Giudice, però, non risultava più essere il Prof. Castronuovo Donato, bensì il prof. Gianluca Contaldi, al quale - a seguito di provvedimento di redistribuzione del lavoro giudiziario tra i due Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati emanato dal Dirigente del Tribunale in data 14 dicembre 2021, Prot. 609/D/2021 (allegato **sub-6**) - erano stati assegnati i fascicoli di entrambe le cause civili, per ragioni assolutamente non chiare, né mai chiarite, con evidente violazione del principio del "Giudice Naturale" precostituito per legge.

In data 20 gennaio 2022, nell'Udienza fissata, procura del sottoscritto si costituiva in entrambi i fascicoli di causa, confermando integralmente il contenuto dei rispettivi atti di citazione; la procura di parte convenuta Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, si costituiva, a mezzo Procuratore, in entrambe le cause, chiedendo *"il termine statutario per rispondere ed eccepire"*.

In entrambe le cause, in data 14 febbraio 2022 veniva inviata *"scansione delle istanze che precedono a Prof. Contaldi"*, come da identica annotazione della Cancelleria Civile agli atti dei fascicoli.

Non seguiva alcuna attività giudiziaria da parte del nuovo Giudice designato.

In data 09 marzo 2022, dopo oltre un anno dal deposito dell'atto di citazione della causa civile n. 88/2021 ed oltre cinque mesi dal deposito dell'atto di citazione della causa civile n. 390/2021, non era (neppure) ancora aperto il termine statutario richiesto da parte convenuta.

Per tale ragione, in data 10 marzo 2022 il legale di fiducia del sottoscritto depositava ulteriore esposto all'Ill.mo Dirigente del Tribunale (allegato **sub-7**), significando tale ritardo nel compimento di attività giudiziaria da parte del Magistrato e chiedendo nuovamente che *"l'Ill.mo Dirigente, nell'ambito delle Sue funzioni e prerogative, voglia svolgere ogni attività affinché venga dato avvio celermente al corso del giudizio ..."*.

In data 17 marzo 2022 l'Ecc.mo Giudice dell'azione di responsabilità civile dei Magistrati emetteva, in entrambe le cause civili, Decreto mediante il quale accordava alla Ecc.ma Camera il termine statutario per rispondere ed eccepire.

La notifica del Decreto 17 marzo 2022, in entrambe le cause civili, è stata effettuata alla Avvocatura di Stato con notevole e inusuale ritardo, solo in data 28 aprile 2022: normalmente i Decreti di apertura dei termini processuali sono notificati il giorno giuridico successivo alla loro emissione.

In data 02 giugno 2021, nell'ultimo giorno utile del termine statutario, procura di parte convenuta depositava proprie memorie e deduzioni in entrambe le cause civili.

Nessuna notifica delle comparse dell'Avvocatura di Stato, nei rispettivi fascicoli, veniva disposta dal Magistrato, seppur gli fossero state inviate le scansioni in data 03 giugno 2022, come risulta da annotazione del Cancelliere agli atti di causa.

Accedendo ai fascicoli presso la Cancelleria Civile, procura del sottoscritto prendeva visione delle predette comparse ed in data 23 giugno 2022, in entrambe le cause, rinunciava alla notifica delle stesse e chiedeva l'apertura del primo termine probatorio.

In data 21 luglio 2022 l'Ecc.mo Giudice della Responsabilità civile dei Magistrati emetteva Decreto, in entrambe le cause civili, mediante il quale disponeva l'apertura del primo termine probatorio; detto Decreto era notificato alla Avvocatura di Stato in data 08 agosto 2022 ed a questa Procura in data 07 settembre 2022.

Nell'Udienza dell' 08 settembre 2022 (1° giorno utile del 1° termine probatorio), in entrambi i giudizi civili, procura del sottoscritto depositava memoria istruttoria contenente richiesta di allegazione dei rispettivi fascicoli penali, indicati anche nell'atto di citazione.

Nell'Udienza del 15 settembre 2022 (2° giorno del 1° termine probatorio), in entrambi i fascicoli di causa, procura del sottoscritto chiedeva la ammissione agli atti di causa di tutti i documenti allegati all'atto di citazione, nonché ulteriore documentazione utile per il processo.

Nell'Udienza del 22 settembre 2022 (3° giorno del 1° termine probatorio), in entrambe le cause civili, procura del sottoscritto avanzava ulteriori istanze istruttorie, con produzione di ulteriore documentazione.

Nonostante le numerose istanze, nessun provvedimento veniva emesso da parte del Giudice dell'azione di responsabilità dei Magistrati nelle due cause civili più volte richiamate. Solitamente, i decreti vengono emanati il giorno stesso o il giorno successivo a quello del deposito delle istanze.

Pertanto, in data 29 settembre 2022 l'avvocato di fiducia del sottoscritto depositava ennesimo esposto al Dirigente del Tribunale, chiedendo nuovamente che *"l'Ill.mo Dirigente, nell'ambito delle Sue funzioni e prerogative, voglia svolgere ogni attività affinché venga dato doveroso impulso e continuità ai giudizi"* (allegato **sub-8**).

È evidente che la situazione sopra rappresentata integri una **violazione dei diritti e dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico**, quegli stessi diritti e principi

fondamentali il cui rispetto e le cui garanzie avrebbero ispirato le recenti riforme in materia di giustizia e ordinamento giudiziario.

I ritardi ingiustificati del Giudice dell'azione di responsabilità civile dei Magistrati - chiamato peraltro a pronunciarsi anche sulla (altrettanto ingiustificata) inerzia di un Giudice Inquirente in ben due procedimenti penali - oltre a poter determinare responsabilità dello stesso, contrastano inesorabilmente con il diritto al "giusto processo" e il correlativo principio di "speditezza" o "ragionevole durata" del processo, assicurati dal nostro ordinamento e consacrati nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

D'altra parte, i numerosi esposti presentati al Dirigente del Tribunale non hanno sortito alcun effetto utile ai fini del celere svolgimento dei giudizi civili più volte citati.

Inoltre, l'ingiustificata revoca del Prof. Castronuovo Donato (e la nomina di altro Giudice nella persona del Prof. Contaldi Gianluca), non legittimata da alcuna norma processuale, contrasta con il principio fondamentale del "Giudice Naturale" precostituito per legge.


Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Bacciocchi Livio

SI RIVOLGE

alla Spett.le Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e all'On.le Segretario di Stato per la Giustizia, che ne fa parte a pieno titolo, affinché, nel rispetto delle prerogative di cui alla Legge Qualificata 7 dicembre 2021 n. 2, pongano in essere ogni più opportuna iniziativa per porre rimedio alla situazione sopra descritta.

Distinti ossequi.

Livio Bacciocchi



RICEVUTA

Ente: PA Rep. San Marino

AOO: Pubblica Amministrazione R.S.M.

Mittente: Bacciocchi Livio

Oggetto: Esposto Livio Bacciocchi

Protocollo: N. 00095009 del 06/10/2022 ore 13:54